

Allegato A

Comune di VADO LIGURE

Provincia di SAVONA

Regolamento

per l'esercizio del "*controllo analogo*" sulle società partecipate dal Comune di Vado Ligure

Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 22.09.2015

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del *controllo analogo*, come definito all'articolo 3, da parte del Comune di Vado Ligure (di seguito per brevità Comune) nei confronti delle società interamente pubbliche "controllate".

2. Ai fini del presente regolamento, a mente dell'art. 11 quater del decr. lgs. 118/2011, si definisce società "controllata" quella rispetto alla quale per il Comune sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

## **Articolo 2 – Controllo analogo in forma congiunta**

1. Il Comune, al fine di legittimare eventuali affidamenti di servizi "*in house*", esercita sulle Società pubbliche delle quali è socio un controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione.

2. Il controllo analogo quale presupposto fondante dell'affidamento in house dei servizi pubblici locali così come definito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria può essere esercitato, secondo i poteri e le prerogative statutariamente attribuiti, eventualmente in forma congiunta con gli altri soci pubblici qualora il Comune sia socio di minoranza.

3. Nei predetti casi il Comune opera secondo le modalità statutariamente fissate esplicitando il proprio ruolo di controllo – vigilanza e fornendo ovvero contribuendo a fornire appositi indirizzi nelle sedi definite da:

- Consiglio di sorveglianza, ove sia stato adottato il sistema dualistico ex artt. 2409-octies e segg. Codice civile;
- Patti parasociali, ove previsti ed adottati;
- Coordinamento del sociario previo convenzionamento ex art. 30 t.u. ee. ll., ove previsto ed adottato;
- Assemblea dei soci, secondo le regole statutarie oltre agli specifici protocolli *ad hoc* ove previsti.

## **Articolo 3 – Controllo analogo dell'ente detentore del pacchetto azionario/quota di controllo**

1. Gli articoli seguenti del presente regolamento disciplinano le modalità con la quali il comune svolge il controllo analogo sulla società pubblica in condizioni di controllo come definite all'art. 1 commi 1 e 2.

2. Il Comune esercita, in questi casi, il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che il Comune ritiene opportuni di quella ordinaria.

3. Il Comune esercita il controllo analogo sugli organi e sulla gestione delle Società. Il controllo analogo è controllo amministrativo di tipo gerarchico.

## **Articolo 4 – Controllo sugli organi**

1. Esclusivamente previo Decreto Sindacale, l'assemblea dei soci della Società formalizza la nomina, o la revoca, dei componenti degli organi societari previsti dal Codice civile e dallo Statuto.

2. Il preventivo decreto di nomina sindacale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario di nomina o di revoca.

3. La Società trasmette al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi, tempestivamente e, in ogni caso, entro dieci giorni lavorativi dalla riunione.

### **Articolo 5 – Controllo sulla gestione da parte del Consiglio Comunale**

1. Esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio Comunale, i competenti organi della Società approvano:
  - a) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività annuale;
  - b) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;
  - c) gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili;
  - d) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine.
2. Nelle fattispecie di cui sopra la preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.
3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione consiliare, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili. In ogni caso, il Consiglio comunale può sempre annullare ovvero confermare, le suddette decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse.

### **Articolo 6 – Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale**

1. Esclusivamente previa deliberazione vincolante della Giunta comunale, i competenti organi della Società approvano:
  - a) la programmazione annuale delle assunzioni comprensiva di : assunzioni a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 10.000 euro;
  - b) bilancio societario;
  - c) incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 20.000 euro;
  - d) locazioni;
  - e) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della Società.
2. La preventiva deliberazione della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.
3. La Giunta Comunale fornisce alla società gli indirizzi in merito
4. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione della Giunta, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili. In ogni caso, la Giunta comunale può sempre annullare, ovvero confermare, le suddette decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse.

### **Articolo 7 – Poteri di indirizzo**

1. Il Comune, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale – Documento Unico di Programmazione , stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

3. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo del Comune, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

4. In caso di accertamento negativo, qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati, il Sindaco propone la revoca degli amministratori che ha nominato ex art. 4 del presente regolamento .

### **Articolo 8 – Controllo operativo**

1. Il controllo analogo è operativamente esercitato in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale annualmente, tramite il settore comunale preposto alla gestione dei rapporti con le società partecipate che si avvale, per svolgerlo, delle competenze specifiche degli altri settori dell'ente.

2. Il controllo si esplica operativamente sui seguenti temi :

- a) costi del personale;
- b) osservanza della disciplina pubblicistica in materia di acquisti di beni e servizi;
- c) verifica in merito all'andamento economico finanziario complessivo;
- d) verifica in merito all'andamento dei servizi affidati;
- e) verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al rispetto del piano industriale ;

3. Il controllo operativo si esplica attraverso la sistematica e puntuale trasmissione da parte della società di informazioni, dati e report secondo i modelli approvati dal settore di cui sopra ovvero dagli altri settori di riferimento con apposito atto determinativo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. I contratti di servizio della società prevedono espressamente che il mancato rispetto della tempistica di invio dei report informativi ovvero l'omessa comunicazione dei dati di cui sopra determina l'applicazione di penali sotto forma di decurtazioni dei corrispettivi contrattualmente stabiliti.

### **Articolo 9 – Verifiche a campione sugli affidamenti di forniture e servizi**

1. Il controllo operativo di cui all'art. 8 comma 2 lett. b viene svolto – oltre che attraverso l'esame della reportistica inviata dalla società – con le modalità proprie del controllo di regolarità in fase successiva.

2. Sono sottoposte al controllo successivo di regolarità amministrativa a campione le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori.

3. Il controllo di regolarità successiva è effettuato con cadenza quadrimestrale. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dal Responsabile del Settore di cui al precedente art. 8.

4. L'estrazione avviene preferibilmente con sistema informatico, estraendo dalla sezione del sito web della società "*contratti pubblici on line*" ex art. 1 c. 32 l.n. 190/2012, un numero di atti, pari alla percentuale di almeno il 10 % del totale degli atti formati nel quadrimestre di riferimento .

5. Sono inoltre sottoposti a controllo gli atti segnalati dal Sindaco, da un assessore o da un consigliere comunale e qualsiasi altro atto a discrezione del Segretario comunale .

6. La metodologia di controllo consiste nella verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:

- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di acquisti pubblici di beni e servizi ;
- regolamento interno della società in materia di acquisti di beni e servizi;
- attendibilità dei dati esposti.

7. Il responsabile del Settore comunale competente predispone ogni anno entro il mese di febbraio una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno solare precedente, che deve essere trasmessa all'Organo Amministrativo della società, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

### **Articolo 10– Sanzioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art.8 del presente regolamento nonché dall'atto consiliare di definizione degli indirizzi per le nomine e le revocche dei rappresentanti dell'Ente presso società partecipate e enti esterni, qualora la Società non collabori all'applicazione integrale delle norme del presente Regolamento, non adempia tempestivamente agli obblighi informativi sanciti ovvero mantenga una condotta tale da compromettere la compiuta realizzazione del controllo analogo, il Comune avvia le procedure per la revoca degli organi sociali ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

### **Articolo 11 – Accesso agli atti e trasparenza**

1. Le Società sono assoggettate al diritto di accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle Società utili all'espletamento del mandato di consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

### **Articolo 12 – Entrata in vigore e pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente è pubblicato senza indugio nel sito istituzionale del Comune in “*amministrazione trasparente*”, nelle sottosezioni “*atti generali*” e “*società partecipate*”.